

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
(Provincia di Cosenza)
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: regolamentazione fiera, sosta e circolazione veicolare Madonna della Strada.

ORDINANZA N. 08/2024

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che martedì 2 aprile ricorrono i tradizionali festeggiamenti religiosi e civili in onore della “Madonna della Strada” che si terranno presso l’omonimo santuario ed aree adiacenti;

CONSIDERATO che, per l’occasione, si prevede una grande affluenza di devoti e avventori provenienti sia dal centro abitato che dal circondario;

CHE è previsto, altresì, una consistente presenza di operatori commerciali partecipanti alla omonima fiera che si svolgerà sul tratto di via San Domenico compreso tra il n. civico 256 e l’incrocio con la Sp. N. 113;

VERIFICATO che, per garantire un più sicuro svolgimento dei festeggiamenti ovvero per garantire l’incolumità dei partecipanti, si rende necessario disciplinare la circolazione e la sosta veicolare sulle strade e nell’area interessata ai festeggiamenti nonché la disposizione e l’assegnazione dei posteggi a favore degli operatori commerciali partecipanti alla fiera;

ACCLARATO che tutti i provvedimenti predisposti per lo scopo saranno preventivamente ed opportunamente segnalati nelle modalità di legge;

VISTA l’istanza prot. n. 2736 del 12.03.2024 presentata dal parroco Andrea Caglianone, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 11.01.1974 e residente a Roggiano Gravina in via G.V. Gravina, n. 40, quale legale rappresentante della Parrocchia «San Pietro Apostolo» tendente ad ottenere l’autorizzazione all’effettuazione dell’evento;

VISTI gli articoli 5, comma 3°; 6, comma 4° lett. a); 26 e 37 comma 3°, del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss. mm.;

VISTO il nulla-osta prot. rilasciato dal Responsabile del Servizio Settore Viabilità/Servizio tecnico n. 2 della Provincia di Cosenza;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il provvedimento sindacale del 04.01.2024 prot. 106 adottato sempre ai sensi della normativa di cui al punto precedente;

ORDINA

PER MARTEDI’ 02 APRILE 2024, DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 22,00:

DI ISTITUIRE il divieto d’accesso e transito nonché di sosta veicolare sul tratto di via San Domenico, dall’altezza del n. civico 256 e fino all’incrocio con la provinciale n. 113;

DI ISTITUIRE il senso unico di marcia sulla strada comunale di l.tà Cardoso in direzione centro abitato verso la provinciale n. 113;

DI INTERDIRE al traffico veicolare, la strada Madonna della Strada dall'incrocio con la provinciale n. 113 fino al santuario nonché la strada Valle Fico - Madonna della Strada dalla distanza di mt. 300,00 dal santuario ad esclusione dei veicoli di soccorso e di emergenza;
DI ISTITUIRE, sulla Provinciale n. 113, divieto di sosta su tutto il lato dx in direzione bivio s.p. 123 verso bivio con s.p. 114;

DISPONE, inoltre, che:

- a) lo svolgimento della fiera dovrà essere effettuato esclusivamente sui posteggi numerati individuati sul tratto di via San Domenico compreso tra il numero civico 256 e l'incrocio con la provinciale n. 113;
- b) che i posteggi nn° 1,2,3 e 4 saranno riservati esclusivamente agli operatori commerciali che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con automezzi attrezzati allo scopo;
- c) che l'assegnazione dei posteggi sarà subordinata al pagamento anticipato di quanto dovuto a titolo di CANONE UNICO od altro.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento e di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell'esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.

SI NOTIFICHI:

agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.

Roggiano Gravina, 26.03.2024

Il Responsabile della Polizia Municipale
Dr. Angiolino Artusi